



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE**
**Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e
controlli**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1571 DEL 19/02/2021

OGGETTO: OGGETTO: P.S.R. della Regione Umbria 2014/2020, sottomisura 10.1. e misura 11. D.D n. 8622/2020 e D.D. n. 237/2021 – Domande di sostegno/pagamento in corso di impegno. Determinazioni conseguenti al prorogarsi periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Richiamati i Regolamenti:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo di presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/531 della Commissione del 16 aprile 2020 relativo, per l'anno 2020, a una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali nonché all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti;

Visti i Decreti Ministeriali del MIPAAF:

- n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- n. 162 del 12/01/2015 "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020";
- n.1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- n. 1922 del 20/03/2015 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020";
- n. 1566 del 12 maggio 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014/2020";

- n. 2588 del 10 marzo 2020 relativo al regime di condizionalità per il 2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- n. 5158 del 13 maggio 2020, come modificato dal D.M. n. 6477 del 15 giugno 2020, concernente “Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l’anno 2020” ed in particolare l’art. 1 comma 3 che consente di posticipare fino al 15 giugno 2020 il termine per la presentazione delle domande relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo Sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013”;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commissione Europea C (2020) 8629 final del 30 novembre 2020, che approva la modifica (PO8) del PSR per la Regione Umbria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015)4156 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Vista la D.G.R. n. 675 del 29.07.20 concernente “P.S.R per l’Umbria 2014 – 2020. Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità, entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il benessere animale, assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 – annualità 2018 – 2019 - 2020. Disposizioni regionali;

Considerato che tra gli adempimenti previsti dalla sottomisura 10.1 e dalla misura 11 del PSR 2014/2020 figurano:

- sottomisura 10.1: obbligo di rinnovo della regolazione volontaria delle macchine distributrici di prodotti fitosanitari mediante emissione di apposita certificazione da parte di Centri autorizzati, ogni 2 anni per le aziende agricole e ogni anno per i contoterzisti;
- sottomisura 10.1: obbligo di eseguire le analisi fisico-chimica dei terreni entro il primo anno di impegno e alla scadenza del periodo massimo di 5 anni di validità, attestata da certificato di analisi rilasciato da laboratori pubblici e/o privati;
- sottomisura 10.1 e misura 11: obbligo di frequentare, sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, un corso di formazione professionale della durata di 15 ore, entro i primi due anni di impegno e negli anni successivi un’attività di aggiornamento/tutoraggio di almeno 20 ore da concludersi entro il 4° anno di impegno;

Atteso che la violazione di tali impegni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla sopra citata D.G.R. n. 675/2020;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2755/20 e succ. mod. e int concernente: “PSR della Regione Umbria 2014/2020, misure 10 e 11. Presa d’atto delle istruzioni operative AGEA n. 15 - prot. n. ORPUM 20072 del 10.03.2020, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 - campagna 2020”;

Atteso che la suddetta D.D. n. 2755/20 ha tra l’altro stabilito che a seguito della situazione di emergenza epidemiologica da COVID 19, i beneficiari della sottomisura 10.1 e della misura 11 in corso di impegno, possono ottemperare agli adempimenti sopra elencati anche successivamente alle scadenze previste dai bandi senza incorrere nell’applicazione delle riduzioni graduali previste dalle disposizioni regionali, fino a successivo atto del Dirigente del Servizio in merito alla fissazione di nuovi termini di scadenza, sulla base dell’evoluzione della situazione emergenziale da COVID 19;

Viste le successive determinazioni dirigenziali:

- D.D. n. 7944 del 09/09/2020 con la quale, relativamente alle domande di pagamento 2020 per la sottomisura 10.1 e la misura 11, si è stabilito di fissare al 15 ottobre 2020, la scadenza per ottemperare agli impegni previsti dai bandi, rimasti in sospeso a seguito dell’adozione della D.D. n. 2755/20, precisando che gli stessi, qualora assolti entro la scadenza del 15 ottobre 2020, non comportano l’applicazione, per l’annualità 2020, delle riduzioni graduali previste dalle disposizioni regionali vigenti di cui alla D.G.R. n. 675/20;
- D.D. n. 8622 del 30/09/2020 con la quale è stato prorogato al 31/12/2020 il termine per

- ottemperare agli adempimenti di cui alla D.D. n. 7944/2020;
- D.D. n. 237 del 14/01/2021 con la quale è stato stabilito quanto segue:
 - a) relativamente alle domande di pagamento per l'annualità 2020 della sottomisura 10.1 e della misura 11 di cui alla D.D. 2755/2020 il seguente impegno comune: *“obbligo di frequentare, sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, un corso di formazione professionale della durata di 15 ore, entro i primi due anni di impegno e negli anni successivi un'attività di aggiornamento/tutoraggio di almeno 20 ore da concludersi entro il 4° anno di impegno;” può essere assolto entro il termine ultimo del 15 marzo 2021;*
 - b) la non applicazione delle sanzioni previste dalla D.G.R. n. 675/2020 qualora l'obbligo di cui al punto a) venga assolto entro la data del 15 marzo 2021, fermo restando che il mancato assolvimento entro il termine sopra indicato comporterà l'applicazione delle sanzioni a decorrere dalla data del 15.10.2020, termine precedentemente stabilito con la D.D. n. 7944/2020;

Preso atto della nota della Confagricoltura Umbria (Prot. 10 del 25/01/2021), agli atti del Servizio con la quale, relativamente agli adempimenti previsti dalla sottomisura 10.1 e dalla misura 11 (obbligo di rinnovo della regolazione volontaria delle macchine distributrici di prodotti fitosanitari, obbligo di eseguire le analisi fisico-chimica dei terreni entro il primo anno di impegno e alla scadenza del periodo massimo di 5 anni di validità, obbligo di frequentare sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, un corso di formazione professionale entro i primi due anni di impegno e negli anni successivi un'attività di aggiornamento/tutoraggio concludersi entro il 4° anno di impegno), si chiede se, alla luce del Decreto legge 14/01/2021 che proroga lo stato di emergenza nazionale fino al 30/04/2021, i certificati e gli attestati di cui ai suddetti adempimenti scaduti al 31/12/2020 e quelli in scadenza, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Collegio dei Periti Agrari (Prot. 109 del 1/02/2021), agli atti del Servizio, con la quale si segnala in particolare l'impossibilità da parte degli agricoltori interessati nel partecipare a corsi di formazione/aggiornamento sulle tematiche oggetto dei vari impegni, in considerazione delle limitazioni regionali derivanti dalle Ordinanze del Ministero della Salute, chiedendo di conseguenza, un differimento dei termini e delle scadenze endoprocedimentali e procedurali;

Vista la Legge e testo coordinato 17 luglio 2020, n. 77 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)”* ed in particolare l'art. 224 comma 5 bis (4 – octies) che recita: *“In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”;*

Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 concernente *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.”* Che ha tra l'altro deliberato la proroga dello stato di emergenza sanitaria fino al 30 aprile 2021;

Vista al riguardo la nota Mipaaf DISR3 prot. n. 9399747 del 28/12/2020 che, in merito alle proroghe durante il periodo di pandemia degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici ai sensi del D.lgs. 150/2012 e al fine di evitare applicazioni diversificate del provvedimento da parte delle regioni, rimanda all'interpretazione dell'art 224, comma 5 bis della L. n. 77/2020 elaborata dal Gruppo Difesa Integrata (GDI) - SQNPI, istituito con il D.M. n. 4890/2014, sulla quale si è espresso favorevolmente il Comitato Politiche Agricole in data 16 dicembre 2020.

Atteso che il chiarimento interpretativo dell'art. 224, comma 5 bis della L. n. 77/2020 fornito dal GDI prevede che le disposizioni del suddetto articolo (proroga di 12 mesi della validità dei certificati/attestati ai sensi del D.lgs. 150/2012) debbano riferirsi alle abilitazioni/attestati

scaduti nel 2020 o che scadranno nel 2021 nel perdurare della fase di emergenza sanitaria e che *“qualora allo scadere dei 12 mesi di proroga viga ancora lo stato di emergenza, la validità di intende prorogata di ulteriori novanta giorni successivi all’ultima data di cessazione dello stato di emergenza stesso.”*;

Ritenuto pertanto che analogamente a quanto stabilito all’art. 224, comma 5 bis della L. n. 77/2020, anche per le certificazioni di avvenuta regolazione (taratura) delle macchine irroratrici si possa consentire, fino ai 90 giorni successivi al termine di emergenza sanitaria (attualmente fissato al 30/04/2021), di effettuare i trattamenti fitosanitari con attrezzature il cui certificato di regolazione (taratura) è scaduto successivamente al 11/03/2020 (DPCM dell’11 marzo 2020

Vista la recente Ordinanza del Presidente della Giunta regionale che prevede da lunedì 8 sino a domenica 21 febbraio misure restrittive (riconducibili a quelle previste nel Dpcm del 14 gennaio per la Fascia Rossa che sarà “rafforzata”) che riguardano tutti i Comuni della provincia di Perugia nonché alcuni Comuni della provincia di Terni;

Preso atto della situazione di emergenza epidemiologica da COVID 19, la quale, a seguito delle limitazioni nello spostamento di persone e merci imposte con diversi provvedimenti, potrebbe aver impedito alle aziende beneficiare delle misure agro climatiche ambientali di assolvere, nei tempi previsti, ai seguenti impegni:

- a) per la tipologia di intervento 10.1.1 obbligo di eseguire un’analisi fisico chimica dei terreni entro il 1° anno di impegno; tali analisi avranno una validità massima di 5 anni e pertanto dopo tale periodo dovranno essere rideterminate;
- b) per la sottomisura 10.1 e per la misura 11, relativamente alle aziende i cui impegni decorrono dal 31/12/2018 o nel caso di subentro avvenuto nell’annualità 2018 (annualità di domanda 2019), l’obbligo di frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore e, relativamente alle aziende i cui impegni decorrono dal 15/06/2016, l’obbligo di eseguire un’attività di aggiornamento/tutoraggio di almeno 20 ore entro il quarto anno di impegno;

Ritenuto pertanto necessario considerare valide, per tutta l’annata agraria 2020/2021, le analisi dei terreni scadute a decorrere dall’inizio del periodo emergenziale, nonché individuare una nuova data di scadenza per assolvere all’obbligo della formazione da parte dei beneficiari della sottomisura 10.1 e della misura 11;

Atteso che le attività istruttorie delle domande di pagamento 2020 devono concludersi in tempo utile per consentire l’erogazione degli importi spettanti entro la scadenza del 30 giugno 2020 e che la verifica del rispetto dei suddetti impegni da parte dei beneficiari, è condizione necessaria ai fini della liquidazione degli aiuti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della situazione di emergenza epidemiologica da COVID 19, la quale, a seguito delle limitazioni nello spostamento di persone e merci imposte con diversi provvedimenti, potrebbe aver impedito alle aziende beneficiare delle misure agro climatiche ambientali di assolvere, nei tempi previsti, ai seguenti impegni:

- a) per la tipologia di intervento 10.1.1 obbligo di effettuare la somministrazione di fitofarmaci con attrezzature provviste del certificato di regolazione (taratura) la cui validità è di 2 anni per le aziende agricole e di un anno per i contoterzisti;
- b) per la tipologia di intervento 10.1.1 obbligo di eseguire un’analisi fisico chimica dei terreni entro il 1° anno di impegno; tali analisi avranno una validità massima di 5 anni e pertanto dopo tale periodo dovranno essere rideterminate;
- c) per la sottomisura 10.1 e per la misura 11, relativamente alle aziende i cui impegni decorrono dal 31/12/2018 o nel caso di subentro avvenuto nell’annualità 2018 (annualità di domanda 2019), l’obbligo di frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore e, relativamente alle aziende i cui impegni decorrono dal 15/06/2016, l’obbligo di eseguire un’attività di aggiornamento/tutoraggio di almeno 20 ore entro il quarto anno di impegno;

2. di stabilire, relativamente all'impegno di cui al punto 1, lettera a), che precede, che fino ai 90 giorni successivi al termine di emergenza sanitaria (attualmente fissato al 30/04/2021) sono consentiti trattamenti fitosanitari con attrezzature il cui certificato di regolazione (taratura) è scaduto successivamente al 11/03/2020 (DPCM dell'11 marzo 2020), inizio del periodo emergenziale;
3. di stabilire, relativamente agli impegni di cui al punto 1, lettera b), che precede, quanto segue:
 - qualora le analisi dei terreni siano scadute nel periodo emergenziale (inizio 11/03/2020 e attualmente termine previsto il 30/04/2021) le stesse mantengono la loro validità fino al termine dell'annata agraria 2020/2021 (10/11/2021);
 - per le aziende i cui impegni decorrono dal 31/12/2019, l'obbligo di eseguire le analisi dei terreni è esteso ai primi due anni di impegno, fermo restando la condizione che in tale periodo, per la stesura del piano di concimazione o nel caso dell'utilizzo delle dosi standard, si devono prendere a riferimento i livelli di dotazione elevata.
4. di stabilire, relativamente agli impegni di cui al punto 1, lettera c), che precede, che la data di scadenza entro la quale adempiere a tali obblighi è fissata al 30 aprile 2021; a decorrere da tale data saranno applicate le riduzioni graduali previste dalle disposizioni regionali vigenti di cui alla DGR 675/2020;
5. di ricordare che le attività istruttorie delle domande di pagamento 2020 devono concludersi in tempo utile per consentire la liquidazione degli importi spettanti entro la scadenza fissata da AGEA del 30 giugno 2021 e che la verifica del rispetto dei suddetti impegni da parte dei beneficiari, è condizione necessaria ai fini della liquidazione degli aiuti nei tempi stabiliti;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
7. L'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 19/02/2021

L'Istruttore
Giuseppe Antonelli
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 19/02/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Giuseppe Antonelli
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 19/02/2021

Il Dirigente
Franco Garofalo

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2